

Originale



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 221 IN DATA 14/12/2010

**OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE. DISCIPLINA REGOLAMENTARE IN
MATERIA DI SPESE DI MISSIONE.**

L'anno duemiladieci, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENZE</u>
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	NO
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 6		ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Vice Sindaco Dott. Franco COMPAGNONI, assume la presidenza e riconosce la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE. DISCIPLINA REGOLAMENTARE IN
MATERIA DI SPESE DI MISSIONE.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 a mente del quale " A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"
- L' articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 a mente del quale: "Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessita di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica";
- l'art. 8 della legge 417 del 26 Luglio 1978 così recita "La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella

per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973 n. 836, sono elevate, rispettivamente a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro. Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.";

- l'art. 9, della legge n. 417/1978 che così recita: "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale"

RICHIAMATO altresì l'art 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali il quale recita " Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km."

CONSIDERATO che l'art. 6 comma 12 della Legge 122/2010 ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale dipendente della pubblica amministrazione ex art.1 comma 2 del decreto legislativo n.165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli enti locali, delle seguenti disposizioni di legge, dei sopra richiamati articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) nonché delle disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti il medesimo tema, e quindi per quanto attiene i comuni, 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000;

DATO ATTO che in un primo tempo sono intervenuti, al fine di agevolare l'applicazione delle succitate disposizioni:

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Delibera n. 949 del 12 ottobre 2010;
- La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010;

ATTESO che come osservato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia l'art. 6, comma 12 ex L.122/2010 ha "una portata applicativa non limitata ai soli dipendenti che svolgono funzioni ispettive" trovando conferma di ciò anche nella Relazione al disegno di legge "Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78", "a tenore della quale l'indicato disposto di legge è rivolto a sopprimere l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato che, nei casi debitamente autorizzati, dimostrava la necessità di dover ricorrere al mezzo proprio, attesa l'impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici." omissis... "in quanto lo scopo ultimo del legislatore si sostanzia nel taglio della spesa pubblica che, nel caso di specie, si traduce nella soppressione della misura dell'indennità chilometrica, raggugiata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo, che rimborsava le spese per l'utilizzo del mezzo proprio";

DATO ATTO altresì che come correttamente osservato dal Giudice contabile lombardo: "l'area di disapplicazione delle norme, recata dall'ultimo capoverso del comma 12, più volte

menzionato, non si estende, altresì, all'art. 9, della legge di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento del 1978 n. 417, che così recita: "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale" in quanto "la disposizione da ultimo richiamata continua ad esplicare i suoi effetti in quanto attiene alle modalità di organizzazione di servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale, inquadrabile nel più ampio genus di riduzione della spesa pubblica dell'amministrazione.", con ciò dovendosi concludere che "pur raccomandandosi un'attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. da parte dell'amministrazione provinciale nella piena esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, questa Sezione ritiene che la norma di cui all'art. 6 comma 12 del d.l. n.78, convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali. Pertanto, in vigore dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento.";

DATO ATTO che successivamente è intervenuta anche la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con la deliberazione n. 170/2010/PAR del 17 novembre 2010 fornendo un'interpretazione della norma diversa dalla soluzione adottata dalla Corte di Conti per la Lombardia. In particolare, la Sezione Toscana, dopo aver richiamato il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 12 della L. 122/2010, l'abrogato art. 15 della L. 836/1973 e la disposizione dell'art. 9 della L. 417/78, considerata tutt'ora in vigore, ha osservato che il predetto comma 12 dell'art. 6 "si applica anche agli enti locali, in virtù dell'espresso richiamo a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196: D'altra parte, la norma stessa contempla specifiche e dettagliate ipotesi escluse dal rispetto dei limiti di spesa". In secondo luogo, ha osservato la Sezione Toscana "la norma di cui all'art. 6 citato abroga le disposizioni "analoghe" a quelle previste dalla legge citata contenute nella contrattazione collettiva. Dato il tenore delle disposizioni legislative abrogate si deve ritenere che tra quelle pattizie di contenuto analogo rientri certamente l'art. 41 del CCNL, che disciplina la quantificazione dell'indennità chilometrica da corrispondere al dipendente, ma non la norma di cui all'art. 43 CCNL, riguardante l'obbligo per l'ente locale di stipulare una polizza assicurativa a vantaggio dei dipendenti autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio.

La ratio della norma di cui all'art. 6, infatti, anche in virtù della non abrogazione dell'art. 9 della L.417/78, non è quella di intervenire sull'istituto dell'autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio, abrogandolo, ma al contrario è improntata esclusivamente alla riduzione della spesa che ne consegue. Difatti l'art. 6 della legge 122/10 rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" si inserisce in quelle disposizioni indirizzate alla riduzione della spesa pubblica e persegue, pertanto, il solo scopo di abrogare le norme statali e contrattuali che disciplinano l'esborso economico a carico dell'ente pubblico".

La conclusione della Sezione Toscana è stata, pertanto, che "l'ente locale potrà autorizzare l'uso del mezzo proprio, ove ciò trovi convenienza per l'ente stesso rispetto ad altre soluzioni (ad esempio, rispetto al trascorrere la notte fuori a carico dell'ente o ad utilizzare un'auto di servizio nelle disponibilità dell'ente stesso), ma non potrà procedere al rimborso della spesa per la benzina che resterà, pertanto, a carico del dipendente".

ATTESO che LA Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 1028/2010/PAR del 30 novembre 2010 avendo rilevato che sull'argomento vi è difforme indirizzo interpretativo tra Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e ritenuto che il quesito in esame possa rivestire carattere di questione di massima di particolare rilevanza, la Sezione Toscana ha deciso di deferire alle Sezioni Riunite la suddetta questione ai sensi dell'art. 17 comma 31, del D.lgs n. 78/09 convertito in L. 102/2009.

CONSIDERATO che sebbene sia evidente la complessità interpretativa della problematica in questione come si evince dai non conformi pareri espressi dalle diverse autorità, è necessario dare transitoria regolamentazione alla materia, nelle more del pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;

VISTA la relazione del Servizio Personale del 13 dicembre 2010 allegata al presente atto quale parte sostanziale ed integrante dello stesso:

CONSIDERATO che come si evince dalla predetta relazione i valori economici imputabili a rimborso spese per utilizzo del mezzo proprio sono di entità talmente ridotta (€ 2.196,47 nei primi cinque mesi dell'anno ovvero sino all'introduzione delle nuove normative) da rendere evidente l'economicità della predetta scelta, non essendoci comunque stato il tempo materiale per procedere all'acquisto di ulteriori automezzi acquisto tuttora in corso di definizione, né volendo l'Ente creare disagi organizzativi del tutto ingiustificati se comparati agli importi economici che vengono a rilievo;

ATTESO che come si evince dalla relazione stessa, al fine di dare applicazione alla disposizione legislative in parola, l'Ente da un lato ha disposto di dotarsi di ulteriori mezzi propri, adeguando il proprio parco auto alle succitate esigenze, e dall'altro intende disciplinare in modo ancor più rigoroso i casi di possibile ricorso all'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali;

DATO ATTO che si rende pertanto necessario adeguare la Direttiva per l'uso degli automezzi comunali, approvata con Deliberazione della Giunta comunale n.243 del 1 dicembre 2009, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti;

CONSIDERATO che in ossequio alle indicazioni interpretative dettate sul punto dalla Corte dei Conti per la Lombardia il ricorso al mezzo proprio verrà pertanto subordinato alle seguenti condizioni: che non vi sia possibilità di ricorso ai mezzi pubblici, o che tale evenienza risulti eccessivamente gravosa e temporalmente dispendiosa, procedendo comunque al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'uso del mezzo proprio, in misura comunque mai superiore all'eventuale spesa che sarebbe derivante all'Ente dall'uso di mezzi pubblici ove tale modalità fosse utilmente praticabile;

VISTA in proposito la proposta di articolo elaborata dal Servizio Personale ad integrazione della Direttiva per l'uso degli automezzi comunali di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n.243 del 1 dicembre 2009 avente il seguente letterale tenore:

"E' consentito ai dipendenti l'utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione dirigenziale, solo quando non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti (il doppio del tempo necessario rispetto a quello che deriverebbe all'impiego del mezzo proprio) e la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione. In ogni caso verrà garantito al dipendente il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute avuto riguardo ai consumi medi di carburante del mezzo impiegato, oltre alle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio pubblico. Tali spese qualora fosse stato possibile il ricorso al mezzo di trasporto pubblico non potranno superare l'ammontare della tariffa della tratta di andata e ritorno dello stesso. E' demandato al Servizio Personale il compito di effettuare le necessarie verifiche, nonché di liquidare gli importi dovuti";

CONSIDARATA la norma regolamentare in parola congrua ed esaustiva a disciplinare in via transitoria la materia in questione;

DATO ATTO che l'applicazione della norma in questione regolerà anche le spese sostenute nella fase transitoria intercorrente tra le date di entrata in vigore dell'art.6, comma 12 ex L.122/2010 e di efficacia della nuova disposizione regolamentare e ciò sino all'eventuale successivo emendamento della stessa alla luce della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Riunite;

ATTESO che l'emananda disposizione regolamentare ha natura organizzativa e rientra pertanto nel novero delle competenze della Giunta comunale ex art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30/06/2010, resa immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Dirigente Responsabile del Settore Affari istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE per le ragioni indicate in parte narrativa da intendersi qui richiamata per relazione, l'integrazione della Direttiva per l'utilizzo dei mezzi comunali attraverso l'introduzione del seguente articolo 4 bis:

"E' consentito ai dipendenti l'utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione dirigenziale, solo quando non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti (il doppio del tempo necessario rispetto a quello che deriverebbe all'impiego del mezzo proprio) e la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione. In ogni caso verrà garantito al dipendente il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute avuto riguardo ai consumi medi di carburante del mezzo impiegato, oltre alle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio pubblico. Tali spese qualora fosse stato possibile il ricorso al mezzo di trasporto pubblico non potranno superare l'ammontare della tariffa della tratta di andata e ritorno dello stesso. E' demandato al Servizio Personale il compito di effettuare le necessarie verifiche, nonché di liquidare gli importi dovuti";

2. DI DARE ATTO che l'applicazione della norma in questione regolerà anche le spese sostenute nella fase transitoria intercorrente tra le date di entrata in vigore dell'art.6, comma 12 ex L.122/2010 e di efficacia della nuova disposizione regolamentare e ciò sino all'eventuale successivo emendamento della stessa alla luce della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione riunite.

3. DI DARE adeguata e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina regolamentare introdotta dalla presente deliberazione al fine di agevolare la corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco COMPAGNONI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 22 dicembre 2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 22 dicembre 2010

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLodi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì _____

Comune di Luino